

4. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « nei limiti dello stanziamento di bilancio » sono soppresse;

b) al comma 7, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso a), il primo periodo è sostituito dal seguente: « i soggetti che nel corso del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge realizzano investimenti ed eseguono conferimenti in denaro o accantonamento di utili a riserva assoggettabili alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, possono fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge »;

b) al comma 1, capoverso b), il primo periodo è sostituito dal seguente: « i soggetti che nel corso del periodo d'imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici »;

c) il comma 3 è soppresso.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

*all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 6 per cento.*

*all'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: al 4 per cento con le parole: 10 per cento.*

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Comunisti Italiani.**

**3. 04.** (ex 3. 04.) Roberto Barbieri, Pennacchi, Visco, Morgando, Villetti, Nicola Rossi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Ventura, Lion, Pistone.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. (Incentivi per le attività industriali). — 1. All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e quella destinata a finanziare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) ».

2. All'articolo 5, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono cumulabili con l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è inoltre consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 ».

3. Alla tabella allegata all'articolo 5, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi i numeri 1), 3) e 8); al numero 5), le parole: « commi 4, 5 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4 e 24 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**3. 02.** (ex 3. 02.) Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. (Incentivi per le attività industriali). — 1. All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e quella destinata a finanziare le disposizione di cui all'articolo 5, comma 2 ».

2. All'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono cumulare i relativi benefici con gli incentivi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole da: »o con altri aiuti« fino alla fine del comma ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**3. 03.** (ex 3. 03.) Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. (Incentivi per le attività industriali) — 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

«ART. 4. — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: »con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2003« sono sostituite dalle seguenti: »con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, con l'aliquota del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2003 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo 11, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater Anche al lordo della deduzione di cui al comma 4-bis, a decorrere

dal 1° gennaio 2002, la base imponibile delle piccole e medie imprese è comunque ridotta in misura pari al 30 per cento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**3. 05.** (ex 3. 05. nuova formulazione) Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. (Incentivi per la ricerca). — 1. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «aggiornamento del personale» sono aggiunte le seguenti: «e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**3. 01.** (ex 3. 01.) Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
3. 0100 DELLA COMMISSIONE.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.*

**Conseguentemente compensazioni P.R.C.**

**0. 3. 0100. 1.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 1, sostituire la parola: 19 con la seguente: 49.*

**0. 3. 0100. 2.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 2, sostituire la parola: 3 con la seguente: 43.*

**0. 3. 0100. 3.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: e può essere fino alla fine del comma.*

**0. 3. 0100. 4.** Giordano, Russo Spena.

*All'articolo 7, sopprimere la lettera b).*

**0. 3. 0100. 5.** Giordano, Russo Spena.

*All'articolo 7, lettera c), alla fine aggiungere le seguenti parole: e comunque non oltre un limite complessivo di 75 milioni di euro.*

**Compensazioni Gruppo DS.**

**0. 3. 0100. 6.** Rava.

*All'articolo 7, sopprimere il punto d).*

**Conseguentemente compensazioni P.R.C.**

**0. 3. 0100. 7.** Giordano, Russo Spena.

*All'articolo 7, comma 14, sopprimere il punto 1).*

**0. 3. 0100. 8.** Roberto Barbieri, Ventura, Benvenuto.

*All'articolo 7, comma 14, sopprimere il punto 4).*

**0. 3. 0100. 9.** Roberto Barbieri, Ventura, Benvenuto.

*All'articolo 7, comma 14, al punto 5), sub comma 2-ter, dopo le parole: della presente legge, inserire le seguenti: ai soggetti che effettuano la dichiarazione di cui al comma 1.*

**0. 3. 0100. 10.** Benvenuto, Ventura, Roberto Barbieri.

*All'articolo 7, punto e), sopprimere i commi 15 e 16.*

**Conseguentemente compensazioni P.R.C.**

**0. 3. 0100. 11.** Giordano, Russo Spena.

*All'articolo 7, sopprimere il comma 15 aggiunto.*

**0. 3. 0100. 12.** Roberto Barbieri, Benvenuto, Ventura.

*Sopprimere da: conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo 9-bis fino alla fine dell'emendamento.*

**0. 3. 0100. 13.** Soda.

*Sopprimere l'articolo 9-bis.*

**Conseguentemente compensazioni P.R.C.**

**0. 3. 0100. 14.** Giordano, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Riserve e fondi in sospensione di imposta).*

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, seconda comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

*Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sostituire le parole: « 30 giugno 2002 », con le seguenti: « 31 dicembre 2002 »;

b) al comma 6, sostituire le parole: « nella misura del 2,1 », con le seguenti: « nella misura dell' 1,9 »;

c) al comma 8, dopo le parole: « consumi realizzati », inserire le seguenti: « e in modo tale da conseguire risparmi non

inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 »;

d) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera a) inserire la seguente: « 0a) nel comma 1, e nel comma 4, sostituire le parole: « 28 febbraio 2002 » con le seguenti: « 30 giugno 2002 »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato" »;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine »;

4) nella lettera *d*) sostituire le parole « 1° aprile 2002 » con le seguenti: « 1° settembre 2002 »;

5) dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

« *e*) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

“2-*ter*. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.” »;

*e*) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

15. Il primo periodo del comma 7-*ter* dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.

16. Fino all'entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-*bis*, dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del

decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992.

17. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, dopo la parola “spettacoli” sono inserite le seguenti: “e i tributi connessi”; le parole “31 luglio 2000” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2001” e le parole “31 gennaio 2001” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2002”;

*b*) al comma 2 le parole “31 gennaio 2001” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2002” ed alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002.”;

*c*) al comma 5, le parole “15 febbraio 2001”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2003” ed alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale”.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 si applicano anche alle Pro Loco.

19. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo le parole: “per l'anno 2001”, inserire le seguenti: “nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002”.

20. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 54, comma 4, primo periodo, dopo le parole “tre anni” inserire le seguenti: “o ad un anno per le società sportive professionistiche”. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

21. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituire le parole "1° gennaio 2002", ovunque ricorrono, con le seguenti: "1° marzo 2002".

22. Nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 3 comma 2, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno 2001", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".

23. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria).*

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:

1) al comma 1, le parole "di cui alla tabella F" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";

2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma del-

l'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12." »

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età. »;

b) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale. »;

2) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: « 2-ter, I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. »;

c) nell'articolo 22, comma 3, prima delle parole: « Le schede devono essere preventivamente controfirmate ». inserire il seguente periodo: « Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. »;

d) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno.»;

e) dopo l'articolo 44-bis, è inserito il seguente: «ART. 44-ter. — (Modificazioni delle tabelle). 1. I criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Oggetto della giurisdizione tributaria).

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti

la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.».

3. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale, e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.».

3. 0100. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1984 — Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Ulteriori effetti di precedenti  
disposizioni fiscali).

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio

edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2002 ».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

5. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « nella misura del 2,5 » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 2,1 ».

7. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, le parole: « Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 1998 al 2002 » e le parole: « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni dal 1998 al 2002 »;

*b)* al comma 5-*bis*, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 ».

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000.

9. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre



1972, n. 633, dopo la parola: « consorzi », sono aggiunte le seguenti: « nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c) ».

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.

11. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

12. Per i periodi di imposta di cui al comma 11 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

13. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « negozi ed assimilati », sono inserite le seguenti: « , ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva ».

14. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 » sono sostituite

dalle seguenti: « Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge »; le parole: « la medesima dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « la dichiarazione di emersione »;

b) al comma 2, lettera a), primo periodo, la parola: « immediatamente » è soppressa;

c) al comma 2-*bis*, le parole: « Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge »; le parole: « per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività » sono sostituite dalle seguenti: « e delle imposte sui redditi per le violazioni concernenti gli obblighi strumentali »; le parole: « che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « che il versamento delle imposte sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alle relative dichiarazioni »;

d) al comma 7, le parole: « 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2002 ».

#### ART. 7.

*(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite con le parole « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001 e 2002 »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. A partire dal 1° gennaio 2002 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento. »

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 400.000;

2004: — 250.000.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani**

**7. 1.** (ex 7. 42.) Realacci, Vigni, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Verneti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: in cinque o.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**7. 2.** (ex 0. 3. 4. 18) Michele Ventura, Roberto Barbieri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,*

dopo le parole: « nei periodi di imposta 2000 e 2001 » sono aggiunte le seguenti: », nonché fino al 30 giugno 2002 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**7. 3.** (ex 7. 4.) Benvenuto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunte*

*le seguenti ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati anche su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 25.000 euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 38.730;

2003: — 38.730;

2004: — 38.730.

**7. 4.** (ex 0. 3. 4. 31.) Arnoldi, Lusetti, Marras.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: si applica, aggiungere le seguenti: , previa documentata presentazione all'acquirente successivo delle spese effettivamente sostenute,.*

**7. 5.** (ex 7. 19.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 aprile 2002.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 giugno 2002.*

**7. 6.** (ex 7. 20.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono ricompresi nella fattispecie citata anche gli interventi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte riguardante i box attrezzati in diritto di superficie in aree pubbliche definite dai Comuni per i residenti secondo quanto stabilito dai « piani urbani parcheggi » e per i quali vale il medesimo incentivo fiscale previsto dal presente comma, secondo le medesime modalità.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 25.000;

2003: - 25.000;

2004: - 25.000.

**7. 7.** (ex 7. 15.) Quartiani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono ricompresi nella fattispecie citata anche gli interventi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte riguardante i box attrezzati in diritto di superficie in aree pubbliche definite dai Comuni per i residenti secondo quanto stabilito dai « piani urbani parcheggi » e per i quali vale il medesimo incentivo fiscale previsto dal presente comma, secondo le medesime modalità.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59: - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 25.000;

2003: -;

2004: -.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**7. 8.** (ex 7. 28.) Quartiani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nei casi in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO, l'incentivo fiscale di cui al presente comma è aumentato al 41 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo**

**7. 9.** (ex 7. 81.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni si applica anche agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati anche se non provvedono alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: - 100.000.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani**

**7. 11.** (ex 7. 45.) Vigni, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, lettera a), all'interno della singole unità immobiliari.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

7. 10. (ex 7. 54.) Pistone.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: — 232.400.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani**

7. 14. (ex 7. 44.) Vigni, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.

*Al comma 3 sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

7. 12. (ex 7. 31.) Lusetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

7. 13. (ex 7. 5.) Pistone.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo n. 3, 7, 9.**

7. 15. (ex 7. 83.; v. 7. 80) Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

7. 16. (ex 0. 3. 4. 47., vedi \* 7. 32. e \* 7. 33.) De Franciscis, Pinza, Santagata, Realacci, Morgando, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi, Vernetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 260.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani**

7. 17. (ex 7. 38.) Rizzo, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Intini, Pennacchi, Sandri, Vigni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del 20 per cento degli importi dovuti, fino al 31 aprile 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

7. 18. (ex 7. 30.) Pinza, Morgando, Stradiotto, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso in cui gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo**

7. 19. (ex 7. 82.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 31, comma 4, sostituire le parole 2.169,12 milioni di euro con le seguenti: 2.281,72 milioni di euro.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

7. 20. (ex 7. 35. e 7. 92.) Calzolaio, Bandoli, Bielli, Realacci, Rocchi.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 4, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole « aggiornamento del personale »

sono aggiunte le seguenti: « per l'acquisto di servizi e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ».

4-ter. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 all'articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica alle imprese di assicurazione ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

7. 21. (ex 7. 40.) De Brasi, Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 4, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale », aggiungere le seguenti: « , per investimenti in ricerca, sviluppo e ambiente, e per l'acquisto di servizi ».

4-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-bis si provvede tramite l'esclusione delle imprese di assicurazione dalla detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

7. 32. (ex 1984/X/7.3.) De Brasi, Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 4, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole « l'aggiornamento del personale » aggiungere le seguenti « e per l'acquisto di servizi ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**7. 22.** (ex 7. 488.) Gambini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 13, comma 1, primo periodo della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002. ».

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 250.000;

2003: — 100.000;

2004: — 50.000.

**7. 34.** (ex 7.6.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Patria, Crosetto, Casero, Angelino Alfano, Giudice.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, primo periodo, sostituire le parole: « fino a 2.000 » con le seguenti: « fino a 2.500 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**7. 23** (ex 7. 21.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni alle Forze Armate e al corpo della Guardia di Finanza dei materiali di armamento inclusi nella legge 19 ottobre 1993, n. 427, alle manutenzioni ed alle forniture di automezzi, di carburanti, di attrezzature militari, di beni e servizi rese nei porti, negli aeroporti, nelle caserme e nelle altre infrastrutture militari per l'espletamento della attività di volo, di navigazione, di addestramento, di preparazione e di impiego delle unità, nonché ai costi di ricerca e sviluppo in campo militare.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 144.500;

2003: + 144.500;

2004: + 144.500.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 144.500;

2003: — 144.500;

2004: — 144.500.

**7. 37.** (ex 7. 23.) Ramponi.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 4, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 « Primi interventi per il rilancio dell'economia », alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché alle spese so-

stenute per la formazione e l'aggiornamento di imprenditori e lavoratori autonomi, anche se svolgono la propria attività in forma individuale ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**7. 40** (ex 7. 66.) Cè, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002. »

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani**

**7. 24.** (ex 7. 34.) Intini, Villetti, Buemi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

*8-bis.* In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di lavoro con un'Organizzazione non governativa, riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo**

**7. 25.** (ex 7. 41.) Sereni, Lucà, Realacci, Lolli, Raffaella Mariani, Delbono, Mossella, Monaco, Lucidi, Battaglia, Giacco, Lumia, Labate, Ruzzante, Giovanni Bianchi, Di Serio D'Antona, Pinotti, Kessler, Calzolaio, De Franciscis, Bindi.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Alla legge 21 marzo 2001 n. 74, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« *8-bis.* Per gli enti di cui alla presente legge non costituisce esercizio di attività commerciale, ai fini del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4, e 4, commi 1, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale ».

*4-ter.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-*sexies* è aggiunto il seguente:

« *27-septies:* Le attività di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4, e 4, commi 1, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74 ».

*4-quater.* All'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente: « *m-bis*) I rimborsi di spese di natura forfettaria percepiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4, e 4, commi 1, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74 ».

*4-quinquies.* Agli enti di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 si applica l'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

*4-sexies.* All'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Il *Secours Alpin Valdotain* (SAV) e il *Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins* (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini

previsti dalla presente legge e nel rispetto degli statuti d'autonomia e delle rispettive norme di attuazione».

### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**7. 38.** (ex 7. 59.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* L'I.V.A. sulle prestazioni medico veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

**7. 46.** (ex 40. 221.) Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «*8-bis.* In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con Decreto del Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da ONG riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987 n. 49.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

**7. 35.** (ex 7. 71.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Alla tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole « al settore agricolo » sono aggiunte le seguenti: « e della pesca ». All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500.000 euro annue a partire dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 267, come da ultimo finanziata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 267 del 1991, apportare la seguente variazione:*

2002: — 500.

**7. 39** (ex 7. 10.) Scaltritti, Crosetto, de Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Antonio Leone.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 74, comma 2, ultimo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti mesi ».

### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**7. 33.** (ex 7. 97.) Alberto Giorgetti, Boracin.